

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA - COOPERATIVE DE CREDIT VALDOTAINE - S.C.

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

FRAZIONE TAXEL 26 - 11020 - GRESSAN (AO)

Tel.: 0165 237711 - Fax: 0165 262857,

Email: segreteria@valdostana.bcc.it - PEC: segreteria@pec.valdostana.bcc.it

Sito internet: www.valdostana.bcc.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Aosta e Codice Fiscale n. 00365360072

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4887 - cod. ABI 08587

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Iscritta al Registro Regionale Valle d'Aosta degli Enti Cooperativi n. A160476

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il “**Credito Documentario**” è una forma di regolamento legata al commercio internazionale in cui la banca (banca emittente) operando su richiesta e conformemente alle istruzioni ricevute dal suo cliente (ordinante/compratore), si impegna ad effettuare direttamente o tramite un proprio corrispondente una prestazione (pagamento a vista o differito – accettazione – negoziazione) nei confronti di un terzo (venditore) contro presentazione, da parte di quest'ultimo, di documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito. Le banche si basano esclusivamente sui documenti e non sulle merci da essi rappresentate o descritte.

E' sicuramente il sistema di regolamento più equo che viene utilizzato per compravendite internazionali, che meglio contempera le opposte esigenze dell'esportatore, che ricorrendo all'uso di questo strumento è certo di essere pagato **dietro presentazione di documenti conformi**, e dell'importatore che non paga fino a che i documenti non vengono riscontrati conformi dalla banca competente. Per le suddette ragioni, costituisce uno dei sistemi di regolamento delle transazioni commerciali più affidabile.

La “**Lettera di Credito Stand-by**” è una particolare forma di credito documentario con caratteristiche analoghe a quelle delle garanzie bancarie. Con essa la banca emittente si impegna ad effettuare il pagamento solo in caso di **inadempimento dell'ordinante** (debitore principale) a condizione che i documenti presentati dal beneficiario siano, nella forma, conformi ai termini ed alle condizioni previste dalla Stand-by.

I Crediti Documentari e le Stand-by sono disciplinati dalle vigenti Normative emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

I Crediti Documentari e le Lettere di Credito Stand-by sono per loro natura **operazioni autonome** rispetto alla transazione commerciale sottostante, pertanto, gli obblighi assunti dalle parti (compratore-venditore) non possono essere modificati o annullati con riferimento a rapporti contrattuali o extracontrattuali estranei al credito documentario oppure alle stand-by.

L'emissione di un Credito Documentario o di una Lettera di Credito Stand-by è subordinata alla concessione di una linea di credito da parte della banca.

Principali rischi

Rischio Banca Estera: rischio di insolvenza della Banca Estera

Rischio Corriere: rischio di smarrimento, furto, rapina, distruzione, mancata consegna dei documenti, etc. da parte del corriere incaricato alla consegna.

Rischio di cambio per i Crediti Documentari e le Lettere di Credito Stand-by espressi in divisa: è legato a variazioni dei prezzi della valuta estera (qualsiasi valuta diversa dall'euro) nella quale si detiene una qualsiasi attività (es. c/c in valuta). La variabilità del cambio può comportare una perdita su cambi (se la variazione è negativa) o un utile su cambi (se la variazione è positiva).

Rischio Paese: impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali, etc. che interessano il Paese di riferimento.

Per l'ordinante-compratore: il pagamento si basa sulla conformità formale dei documenti di utilizzo presentati dal

beneficiario-venditore. Pertanto, la merce o il servizio potrebbero non corrispondere a quanto pattuito nel contratto commerciale.

Per il beneficiario-venditore: il mancato pagamento da parte della banca emittente il credito documentario a causa di sua insolvenza o di moratoria del paese.

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE	
Commissione di apertura	0,15% Minimo: € 70,00 Periodicità delle commissioni ANNUALE
Commissione per mancato utilizzo	0%
Commissione di pagamento	0%
Commissione di utilizzo	0,2% Minimo: € 70,00
Spese di apertura	€ 50,00
Spese per discrepanze	€ 0,00
Spese per modifica	€ 50,00
Spese per mancato utilizzo	€ 0,00
Spese per pagamento	€ 0,00
Recupero spese reclamate	€ 0,00
Spese swift	€ 0,00
Spese trasparenza periodica / Posta	€ 0,60
Spese trasparenza periodica / Casellario elettronico	€ 0,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla banca e con il preavviso di quindici giorni, senza penalità e senza spese di chiusura. La banca ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta al cliente con due mesi di preavviso e senza alcun onere per il cliente. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, dandone immediata comunicazione.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a Banca di Credito Cooperativo Valdostana – Cooperative de Credit Valdotaïne – S.C Piazza Arco d'Augusto, 10 – 11100 – Aosta (AO)
Fax: 0165 262857

e-mail segreteria@valdostana.bcc.it

pec: segreteria@pec.valdostana.bcc.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it

- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia. Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Banca Emittente	E' la banca che rilascia un'obbligazione di pagamento mediante l'emissione di un Credito Documentario o di una Lettera di Credito Stand-by, su richiesta dell'Ordinante.
Presentazione Conforme	Trattasi di una presentazione conforme ai termini ed alle condizioni riportate nel credito documentario e nella stand-by, alle vigenti normative emanate dalla CCI di Parigi ed alla prassi bancaria internazionale uniforme.
Conferma	E' l'impegno autonomo ed inderogabile emesso dalla banca confermante che si aggiunge a quello della banca emittente ad onorare o negoziare una presentazione conforme. La banca confermante copre il beneficiario sostanzialmente da due rischi: Rischio Banca default della banca emittente – Rischio Politico default del paese dove risiede la banca emittente.
Linea di Credito	E' una forma di affidamento concessa da una banca alla Società cliente, utilizzabile in tutto o in parte per l'emissione di crediti documentari o di lettere di credito stand-by.
Crediti Documentari Import	Crediti documentari che assistono l'operazione di importazione di merci e/o servizi.
Camera di Commercio Internazionale di Parigi	Organizzazione non governativa che ha lo scopo di facilitare il commercio internazionale, grazie alle emissioni di norme ed usi uniformi che per le operazioni di credito documentario o lettere di credito stand-by, la prima pubblicazione è avvenuta nel 1933. Successivamente si sono susseguite diverse Revisioni, quella attualmente in vigore è la Revisione del 2007 (Pubblicazione ICC n. 600 NUU).